



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Violenza di genere – Applicazione delle misure di prevenzione ed efficacia dei protocolli di collaborazione con i centri specialistici. Modalità attuative e monitoraggio dei risultati.

AI SIGNORI QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

All.2

Si fa seguito alla nota di questa Direzione Centrale datata 11 gennaio 2023¹, concernente l'oggetto.

Recentemente, tramite il dipendente Servizio Centrale Anticrimine, questa Direzione Centrale ha effettuato una analisi dei risultati dei Protocolli di collaborazione con i centri specialistici per la presa in carico delle persone ammonite.

In particolare, in occasione della conferenza finale del Progetto europeo *ENABLE – Early Network-based Action against abusive Behaviours to Leverage victim Empowerment*², sono stati presi in esame i dati sui provvedimenti di ammonimento e sull'efficacia dei citati Protocolli di collaborazione, comunicati dalle Divisioni Anticrimine di codeste Questure nelle rispettive, periodiche relazioni³ (nella parte “C.9”).

In particolare, risulta⁴ il positivo trend in crescita nel **raffronto tra l'anno 2022 ed il 2021**:

- il numero totale di provvedimenti di ammonimento adottati nel 2022 è aumentato del 30% (2899 nel 2021; 3762 nel 2022);
 - gli ammonimenti ex art. 3 fanno registrare un incremento del +47% circa rispetto al 2021 (1449 nel 2021; 2127 nel 2022);
 - gli ammonimenti ex art.8 sono aumentati del 13% (1450 nel 2021; 1635 nel 2022).
- Nel **primo trimestre del 2023** l'incremento degli ammonimenti rispetto all'analogo periodo del 2022 è stato del +41% (1089 nel 2023 - 773 nel 2022). In dettaglio:
- un incremento del +18% per gli ammonimenti ex art. 8 (415 nel 2023 - 353 nel 2022);

¹ N. 0003141 di Prot. MIPG avente per oggetto *Violenza di genere – Applicazione delle misure di prevenzione ed efficacia dei protocolli di collaborazione con i centri specialistici*.

² Avviato nel mese di gennaio 2021 con la diretta partecipazione del dipendente Servizio Centrale Anticrimine e delle Questure di Bari, Cagliari, Genova, Milano, Prato, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Savona, Verona, Vicenza.

³ A seguito di circolare N. 0062592 del 03/06/2022 avente per oggetto *Ammonimento del Questore. Comunicazioni al Servizio Centrale Anticrimine*.

⁴ Dati forniti dalle Questure alla Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Centrale Anticrimine, attraverso il portale TRIDA, suscettibili di variazioni e non aventi valore statistico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

- un aumento del +60% per gli ammonimenti ex art. 3 (674 nel 2023 – 420 nel 2022).

Per quanto riguarda i protocolli volti a rafforzare l'efficacia dell'ammonimento (cd. Protocolli Zeus o comunque, localmente, denominati), nel marzo 2022 gli accordi erano stati formalizzati in 36 Questure mentre, ad oggi, sono 83 le Questure che hanno già firmato, rinnovato precedenti accordi o avviato l'iter per la firma di protocolli con Centri specializzati per la "presa in carico" della persona ammonita.

Risultati particolarmente positivi sulla percentuale di soggetti ammoniti che hanno aderito al trattamento e che, successivamente, sono risultati recidivi (denunciati per maltrattamenti in famiglia o atti persecutori) sono emersi nell'ambito del Progetto *ENABLE*: a partire da luglio 2021, solo il 3,5 % circa delle persone ammonite prese in carico dai Centri partner delle 11 Questure direttamente coinvolte risultano denunciate dopo aver interrotto il trattamento. Quasi tutti i "recidivi" sono stati proposti dai Questori per l'applicazione della Sorveglianza speciale di p.s., ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera i-ter del Codice Antimafia.

Tali risultati confermano la validità dell'approccio innovativo previsto dal modello di protocollo sviluppato con il progetto, che presuppone la definizione di modalità attuative essenziali per la positiva efficacia del protocollo stesso, riguardanti gli incontri periodici di monitoraggio sui casi, le modalità di comunicazione tra la Divisione Anticrimine e i Centri, la formazione e specializzazione del personale che procede alla notifica dell'ammonimento.

Ciò premesso, nel richiamare integralmente i contenuti delle precedenti circolari in materia di questa Direzione Centrale⁵, per le quali si ritiene utile fornire una sintesi (all. 1) sul tema, che possa essere di pronto riferimento anche per tutti gli operatori non appartenenti agli uffici specialisti, le SS.LL. valutino di verificare e, eventualmente, integrare, i Protocolli di collaborazione già avviati o di quelli in via di definizione, con opportune e concordate "**modalità attuative**".

Si trasmette, al riguardo, ad ogni buon fine, un documento di sintesi sulle buone prassi⁶ emerse sinora (all.2).

Infine, si pregano le SS.LL. di dare disposizioni affinché la "relazione semestrale" delle rispettive Divisioni Anticrimine, a partire da quella che verrà inviata entro il 10 luglio 2023, nella parte riguardante i Protocolli di presa in carico delle persone ammonite (Parte C.9), contenga, diversamente dal precedente semestre, le seguenti informazioni:

⁵ N.0091819 del 18/09/2021; N. 0019497 del 25/02/2021; N. 0034410 del 24/03/2022; N. 0062592 del 03/06/2022; N.0123357 del 03/11/2022; N. 0003141 dell'11/01/2023.

⁶ Empatia, responsabilizzazione, partecipazione, aiuto come offerta, incontri di aggiornamento periodici, segnalazioni di mancata presentazione, semplificazione del "contatto partner"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

- **Centri specialistici** con cui sono in atto Protocolli di collaborazione;
- Numero delle persone ammonite invitate a presentarsi presso i **Centri specialistici** con cui sono in atto Protocolli di collaborazione;
- Numero delle persone ammonite invitate a presentarsi presso **altri Centri / strutture** con cui non sono stati firmati Protocolli di collaborazione;
- Numero delle persone ammonite che si sono **presentate** presso i Centri specialistici con cui sono in atto Protocolli di collaborazione;
- Numero delle persone che hanno **interrotto** il trattamento presso i Centri con cui sono in atto Protocolli di collaborazione;
- Numero delle persone che hanno **interrotto** il trattamento presso i Centri con cui non vi sono Protocolli di collaborazione (se noto);
- Numero delle persone che hanno **interrotto** il trattamento presso i Centri con cui sono in atto Protocolli di collaborazione e sono state successivamente denunciate;
- Numero delle persone che hanno **interrotto** il trattamento presso i Centri con cui non vi sono Protocolli di collaborazione e sono state successivamente denunciate;
- Numero delle persone che hanno **interrotto** il trattamento e sono state successivamente proposte per l'applicazione della sorveglianza speciale di p.s.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE CENTRALE
Messina



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

ALL. 1

Violenza di genere –prassi operative

Il **6 settembre 2019**, di seguito all'entrata in vigore della legge nr. 69/2019 è stata emanata la circolare avente per oggetto "*Violenza di genere – Nuove prassi operative alla luce della legge nr. 69/2019 (Codice Rosso)*", con cui sono stati proposti approfondimenti sulle nuove disposizioni di legge – ferme restando le direttive impartite alla Polizia giudiziaria dai Procuratori della Repubblica.

1

Il pacchetto normativo, denominato comunemente "Codice Rosso", si compone di 21 articoli che prevedono interventi finalizzati al perfezionamento dei meccanismi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere mediante il potenziamento degli strumenti propri delle indagini di polizia giudiziaria e dell'azione giudiziaria.

Analogamente, la legge ha ampliato la casistica delle condotte di pericolosità sociale previste nel Codice delle Misure di Prevenzione, con un importante cambiamento all'art. 4, comma 1 lettera i-ter, per estendere l'applicabilità della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza anche all'indiziato di delitto di maltrattamenti in famiglia.

SINTESI dei contenuti della circolare

Attività della polizia giudiziaria

- Allo scopo di assicurare la più rapida ed efficace tutela delle vittime, la polizia giudiziaria dovrà provvedere al compimento degli atti delegati, ponendo senza ritardo a disposizione dell'Autorità giudiziaria gli atti che documentano l'attività espletata.
- Particolare cautela dovrà essere adottata nell'assunzione di informazioni dalla vittima del reato che versi in condizioni di particolare vulnerabilità, a prescindere dalla minore età, avvalendosi anche dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria, al fine di evitare eventuali fattori di vittimizzazione secondaria.
- Con riferimento all'attività di indagine da svolgersi nell'immediatezza dei fatti, specifica cura dovrà essere rivolta all'eventuale presenza in loco di minori in contesti di maltrattamenti familiari, accertandone le condizioni psicofisiche e ponendo particolare attenzione a segnali rivelatori di violenza subita o assistita. Nel verificare lo stato di salute dei minori, ad esempio, potrà essere opportuno osservare e documentare il loro comportamento (agitazione, pianto, paura, timore nei confronti dei genitori, mutismi selettivi protratti, o l'essere tranquilli e intenti nelle proprie attività o giochi) evitando che gli stessi siano presenti, unitamente ai genitori, nel corso delle attività svolte dagli operatori intervenuti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

- In caso di intervento presso il domicilio, qualora non vi siano minori presenti, sarà necessario accertare dove eventualmente si trovino.
- Vanno sempre descritti e documentati accuratamente e dettagliatamente lo stato dei luoghi e le lesioni visibili (ecchimosi, ferite da taglio, abrasioni, ecc.), fotografando, se necessario, la scena, le stesse lesioni e acquisendo ogni utile documentazione sanitaria (certificazione e/o referti), nonché dispositivi informatici o telematici sui quali siano stati archiviati i dati utili.
- Si raccomanda, ad ogni modo, di procedere alla refertazione presso una struttura sanitaria delle eventuali lesioni presenti sulla persona offesa.
- Chiedere alla vittima se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli in relazione a quanto previsto dall'art. 14 della legge 69/2019.
- Valutare l'eventuale adozione di interventi per l'allontanamento del minore ai sensi dell'art. 403 Codice civile oppure, qualora quest'ultimo sia inserito nel nucleo familiare, la necessità di procurarsi eventuali indicazioni sull'intervento assistenziale già attuato o da attuare a protezione dello stesso.
- Valutare l'acquisizione, in maniera efficace ai fini del successivo utilizzo probatorio nel procedimento penale, di dispositivi di comunicazione in uso al presunto autore ed alla vittima, nonché di eventuale documentazione sanitaria.
- Ai fini di una valutazione della pericolosità del soggetto, accertare se l'indagato abbia precedenti penali e di polizia, se abbia fatto ricorso ad eventuali cure psichiatriche, se abbia la disponibilità di armi, procedendo al loro immediato ritiro, qualora detenute.
- Attenzione dovrà essere rivolta ai nuovi reati introdotti dalla legge, tra cui:
 - il delitto di costrizione o induzione al matrimonio per il quale sarà opportuno valutare con attenzione quelle situazioni di particolare vulnerabilità connesse a fattori culturali e/o religiosi;
 - la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cd. "revenge porn", per il quale va acquisita documentazione con la massima cura, fin dal primo intervento e con le modalità di rito;
 - il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: una attenzione particolare va indirizzata all'acquisizione di documentazione sanitaria, anche pregressa.
- I presidi ospedalieri sono tenuti ad applicare le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza. Nelle strutture sanitarie ove non sia possibile adottare i previsti accorgimenti, la polizia giudiziaria dovrà interloquire con i referenti del pronto soccorso della struttura, in modo da garantire un grado di riservatezza ed un sollecito accesso della persona offesa alla prima visita ed ai successivi accertamenti diagnostici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

Profilo social preventivo

- Importante il cambiamento all'art. 4, comma 1 lettera i-ter del Codice Antimafia, laddove viene estesa l'applicabilità anche all'indiziato di delitto di maltrattamenti in famiglia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province.
- E' stata sottolineata per le Divisioni Anticrimine, l'importanza di una corretta applicazione del comma 5-bis dell'art. 3 D.L. 93/2013, laddove è previsto che: *"quando il questore procede all'ammonizione ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal citato decreto, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere"*.
- È stato rinnovato l'invito a stipulare Protocolli di intervento e d'intesa con le Amministrazioni Locali, le ASL, gli Uffici scolastici provinciali, i Centri Antiviolenza e le Associazioni che si occupano della tutela delle donne.
- È stato fornito il riferimento, quale esempio di "buona prassi" al Protocollo di collaborazione tra la Questura di Milano ed il Centro Italiano per la Promozione e la Mediazione (CIPM), sottoscritto il 5 aprile 2018 e denominato Protocollo "ZEUS", stante i positivi riscontri avuti nella sua applicazione.
- Sempre al fine di rafforzare le strategie di prevenzione della violenza e a tutela delle vittime vulnerabili, è stato rinnovato l'invito ad evitare il ricorso allo strumento della "composizione di privati dissidi" e ad evitare atteggiamenti di minimizzazione delle vicende esposte.

Primo intervento

- Il personale del comparto "controllo del territorio" effettuerà le attività improcrastinabili necessarie a garantire la salvaguardia della potenziale vittima, predisponendo - secondo lo spirito delle attività di pronto intervento - tutti gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili richiesti, nella flagranza di reato, dallo specifico scenario nel quale siano chiamati ad operare.
- Gli eventuali approfondimenti investigativi utili alla ricostruzione e documentazione di casi che richiedono interventi urgenti e risolutivi, gli atti di polizia giudiziaria e la successiva comunicazione della notizia di reato all'A.G., dovranno essere trasmessi a cura degli uffici investigativi ai quali, pertanto, dovranno giungere tempestivamente tutti gli atti relativi alle attività svolte.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

Disposizioni generali

- Fornire ogni utile informazione alla vittima, nel solco di quanto previsto dall'art 90 bis c.p.p., non solo in sede di denuncia, ma in ogni circostanza in cui il personale interloquisce con la stessa.
- Assicurare una puntuale formazione del personale di Polizia che interviene sia nell'immediatezza del fatto di reato sia nel corso dell'attività investigativa o preventiva, attraverso un capillare aggiornamento di settore.
- Assicurare il necessario raccordo informativo tra tutti gli Uffici coinvolti, per gli aspetti di specifica competenza, nel rispetto della riservatezza nella trattazione delle investigazioni.

Il **25 febbraio 2021**, al fine di rafforzare le strategie di carattere preventivo del fenomeno, la Direzione Centrale Anticrimine ha emanato la circolare avente per oggetto *“Seguito circolare Violenza di genere – Nuove Prassi Operative dopo la legge n.69/2019 (cd. Codice Rosso). Introduzione dell’applicativo SCUDO di supporto all’attività di “pronto intervento”*.

Con la circolare sono state date indicazioni alle Questure, volte ad anticipare la soglia della prevenzione della violenza, anche connesse all'utilizzo del nuovo applicativo “SCUDO”, nato da uno specifico progetto elaborato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, sviluppato dal Servizio per i sistemi informativi interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale d'intesa con l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

Il programma consente la consultazione di dati, integrando i sistemi operativi multimediali e informativi già in uso alle Forze di polizia e permette di evidenziare precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela.

SINTESI dei contenuti della circolare

- La violenza di genere è un fenomeno complesso, caratterizzato da atteggiamenti contraddittori da parte delle persone coinvolte: spesso le vittime “esitano” a rivolgersi alle Forze di polizia, anche a causa della particolare condizione psicologica in cui si trovano. Non di rado tendono a giustificare atteggiamenti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

- aggressivi del partner, o ex partner, e a fornire agli operatori di polizia che intervengono un quadro fuorviante della reale situazione di rischio.
- Sono state richiamate le linee guida diramate dal Servizio Controllo del Territorio:
 - istruzioni operative IO-03-LITE (intervento per lite) e IO-05-VIOLENZA (intervento per violenze domestiche, di genere e soccorso a fasce deboli);
 - compilazione della cd. *processing card* (*check list EVA*)
 - necessità che gli atti predisposti dagli operatori del controllo del territorio, comprese le semplici relazioni di servizio di fine turno, attinenti agli interventi, comunque si siano conclusi, vengano sempre trasmessi alle Divisioni Anticrimine e Squadre Mobili competenti, al fine di avviare un ulteriore, qualificato approfondimento sulle vicende segnalate.
 - L'applicativo interforze SCUDO è accessibile a tutti gli operatori di polizia individuati e agevola la fase di primo intervento, consentendo la consultazione del sistema, per indirizzo o anagrafica, e l'individuazione di informazioni relative a pregresse attività.
 - I Dirigenti degli Uffici a cui sono indirizzati gli atti redatti dagli equipaggi di pronto intervento (Dirigenti degli UPGSP o dei Commissariati, che rappresentano l'avamposto periferico dell'Autorità di Pubblica Sicurezza), debbono svolgere un ruolo fondamentale nel valutare preliminarmente, al netto del manifestarsi di possibili condotte criminali, se i fatti rappresentati oggetto di intervento delle dipendenti pattuglie necessitino di urgenti accertamenti (ad esempio, sentire la persona coinvolta per definire meglio le circostanze dei fatti) in modo da prevenire il verificarsi di situazioni di possibile pericolo che la stessa vittima potrebbe sottovalutare.
 - È, in ogni caso, improprio ricondurre tali vicende nell'alveo della "composizione dei privati dissidi", che è controproducente a causa dei meccanismi psicologici sottesi ai contesti di violenza domestica, laddove la posizione delle parti non può essere "paritaria", soprattutto per la naturale inclinazione a tutelare il benessere, anche erroneamente percepito da una delle parti, dei figli minorenni.
 - I Questori sono stati invitati a sensibilizzare i Dirigenti degli UPGSP e dei Commissariati ad un prudente, preventivo apprezzamento della relazione di servizio e/o annotazione, compilata dagli equipaggi impiegati nel controllo del territorio al termine dell'intervento per le cd. "liti" in ambito familiare, curando che tutti gli atti citati (relazioni/annotazioni), attraverso l'Ufficio di Gabinetto, confluiscono giornalmente all'attenzione dei Dirigenti delle Divisioni Anticrimine e Squadre Mobili.
 - Qualora, nel medesimo contesto/ambito familiare, si ripeta un intervento da parte di una pattuglia, per situazioni che potrebbero risultare comunque "indicatrici" di violenza domestica, i Dirigenti degli UPGSP e dei Commissariati dovranno tempestivamente interessare la Divisione/Ufficio Anticrimine, allo scopo di anticipare l'irrogazione di misure di prevenzione da parte del Questore, nonché la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

Squadra Mobile, qualora la dinamica dei fatti richieda l'intervento della polizia giudiziaria specializzata.

- Nell'ottica di consentire alla Divisione Anticrimine di adottare le forme di tutela della vittima ritenute più opportune, prendere contatti con i competenti Uffici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di stabilire valide forme di collaborazione per ricevere, con congruo anticipo, informazioni sulla data di scarcerazione dei detenuti per i reati previsti dall'art. 659 c.p.p. che, in ragione della loro residenza o domicilio, si presume facciano rientro nei territori di rispettiva competenza al termine dell'espiazione delle relative condanne.
- Per la Divisione Anticrimine, valutare, anche alla luce delle norme introdotte dalla legge 69/2019 in materia di pericolosità sociale, la tempestiva istruzione di proposte indirizzate al Tribunale per l'applicazione della sorveglianza speciale in tema di maltrattamenti o ad altre categorie di pericolosità previste dalla norma.
- Per la Divisione Anticrimine, corretta applicazione del comma 5-bis dell'art. 3 D.L. 93/2013, laddove è previsto che: *"quando il Questore procede all'ammonimento (...) informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere"*.
- Stipula di protocolli di intervento e d'intesa con le Amministrazioni locali, le ASL, gli Uffici scolastici provinciali, i Centri Antiviolenza e le Associazioni che si occupano della tutela delle donne, in armonia con i protocolli diffusi a livello nazionale.

Il **18 settembre 2021** è stata emanata la circolare *"Violenza di genere – Segnalazione di episodi di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori ai fini delle determinazioni inerenti alle misure di prevenzione personali"* con cui è stata sottolineata, ancora una volta, la centralità del ruolo dell'Autorità di pubblica sicurezza nella prevenzione delle fenomenologie della violenza di genere, attraverso le misure dell'ammonimento ed il potere di proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale di p.s. In tale ambito, è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di sensibilizzare i Dirigenti delle Divisioni Anticrimine sull'importanza di vagliare ogni segnalazione pervenuta da Uffici o Comandi operanti sui territori di competenza, riguardanti atti contro vittime vulnerabili, anche parallelamente alle valutazioni del Pubblico Ministero. I Questori sono stati anche invitati a valutare l'ulteriore opportunità di trattazione della tematica in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

SINTESI dei contenuti della circolare

- L'attuale architettura normativa in tema di violenza di genere, aggiornata alla legge nr 69/2019 integrando il contrasto giudiziario con gli strumenti prevenzionali, ha disegnato un sistema di sicurezza multi-attoriale ed operante su più livelli, complementari all'azione giudiziaria penale.
L'Autorità di Pubblica Sicurezza vede consolidato il proprio ruolo nella prevenzione di tali fenomenologie criminali, attuato neutralizzando le manifestazioni di pericolosità sociale attraverso l'applicazione di provvedimenti che devono essere motivati e istruiti in ambito giudiziario sostanziale (con elementi di fatto desunti da informative di reato, ordinanze applicative di misure cautelari, sentenze ecc.) e, quindi, calibrati per incidere su specifiche condotte "tipizzate" in base al principio di tassatività.
Il Questore:
 - può adottare la misura di prevenzione dell'ammonizione per "violenza domestica" ex art. 3 d.lgs. 93/2013, in presenza di fatti riconducibili ai reati di cui agli artt. 581 e 582, 2° comma, c.p.;
 - fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis c.p., può emettere ammonizione per condotte persecutorie, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009;
 - è titolare del potere di proposta per l'applicazione della Sorveglianza speciale di P.S., prevista dall'art 4, lettera i-ter del d.lgs. 159/2011 per i soggetti indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis del Codice penale.
- Si tratta di attribuzioni che si riconducono direttamente alla responsabilità che il Legislatore ha conferito al Questore nel gravoso compito di contenere e neutralizzare ogni manifestazione di pericolosità sociale, per le comprensibili ricadute sulla sicurezza pubblica e sull'ordinato vivere civile e che, tuttavia, non possono essere esercitate in modo efficace a tutela delle frange più vulnerabili del corpo sociale senza una indispensabile circolarità informativa tra i vari attori della sicurezza, finalizzata a fornire all'Autorità di P.S. ogni elemento di conoscenza utile.
- Per i Dirigenti delle Divisioni/Uffici anticrimine è nuovamente sottolineata l'importanza di vagliare ogni segnalazione pervenuta dagli Uffici o Comandi operanti sui territori di competenza, riguardanti atti contro vittime vulnerabili.
- Da verifiche esperite, in diversi casi segnalati all'Autorità giudiziaria anche con conseguente attivazione del c.d. "codice rosso", il presunto autore, rimasto in stato di libertà, ha finito per reiterare la condotta violenta o l'ha portata a conseguenze ulteriori, anche fatali per la vittima.
- L'informazione dinamica tra le strutture di Polizia, a partire dalla comunicazione del primo intervento, costituisce un sicuro fattore deflattivo nella possibile reiterazione delle condotte delittuose.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

- Parallelamente alle valutazioni del Pubblico Ministero che ha assunto il coordinamento delle indagini giudiziarie, è possibile attivare i previsti strumenti prevenzionali esclusivi del Questore o il potere di proposta per la sorveglianza speciale in capo alle Autorità proponenti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 159/2011.
- Alimentare costantemente, qualora non osti alle indagini concordate con il P.M., il flusso informativo utile a mantenere elevati i livelli di efficacia del sistema multi-attoriale
- Dare il massimo impulso all'esame delle segnalazioni ai fini della eventuale istruzione delle misure di prevenzione più opportune.
- Qualora ritenuto utile ai fini della prevenzione i Questori valutino l'approfondimento di ogni eventuale tematica finalizzata a facilitare la circolarità informativa in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il **24 marzo 2022** è stata emanata la circolare avente per oggetto **“Violenza di genere – Ammonimento ex art 8 del dl 11/2009 ed ex art. 3 dl 93/2013: notifica dell’ammonimento e invito dell’ammonito a usufruire dei servizi disponibili sul territorio”** che, nel solco delle indicazioni già diffuse, ha inteso sottolineare l’importanza dell’ammonimento, della fase fondamentale della notifica del provvedimento e del “percorso trattamentale”.

4

SINTESI dei contenuti della circolare

- L'ammonimento del Questore costituisce uno strumento che ha la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, atteggiamenti violenti o comunque disdicevoli i quali potrebbero degenerare e preludere a condotte illecite ben più gravi.
- La norma dispone che *“Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, ... informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”* (Art.3 comma 5-bis Legge n. 119/2013).
- Il momento della notifica del provvedimento monitorio da parte del Questore o dell'Ufficiale di P.S. delegato, appartenente ad altro Ufficio o Comando, costituisce una fase fondamentale e non una mera formalità, finalizzata a sensibilizzare il soggetto ammonito sul disvalore sociale delle condotte realizzate, intimandogli di cessare ogni azione vessatoria o violenta, informandolo sulla possibilità di sottoporsi ad un percorso trattamentale di rivisitazione del proprio vissuto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

- Si tratta di un modello d'azione innovativo, che amplia l'efficacia dello strumento di natura amministrativa dell'Ammonimento del Questore, in quanto offre all'ammonito un ciclo di colloqui - che in alcune realtà territoriali, grazie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, sono curati da équipe multidisciplinari (criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori e mediatori) - cercando di prevenirne la reiterazione. La partecipazione a questi percorsi costituisce, pertanto, un fattore deflattivo della recidiva.
- Particolare attenzione va data, quindi, a questa fase, da parte dell'Ufficiale di PS degli uffici o comandi delegati alla notifica.
- L'approccio all'ammonito necessita l'impiego di personale con una preparazione particolare e che sia stato adeguatamente formato o che abbia maturato specifiche competenze professionali nel settore della violenza di genere.
- Viene raccomandata:
 - l'organizzazione di momenti formativi, anche interforze, in accordo con uffici/comandi delle altre Forze di polizia, dedicati alla specifica materia;
 - la sottoscrizione di Protocolli di Intesa con Amministrazioni Locali, ASL, Centri Antiviolenza e Associazioni che si occupano della tutela delle donne e della presa in carico del maltrattante;
 - la segnalazione di eventuali esigenze in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il **3 giugno 2022** è stata emanata la circolare avente per oggetto “*Ammonimento del Questore. Comunicazioni al Servizio Centrale Anticrimine*”, al fine di rilevare anche gli aspetti della “presa in carico” della persona ammonita, che denotano la misura monitoria in parola, integrando le consuete comunicazioni sui provvedimenti di ammonimento con informazioni sulle procedure previste dal comma 5- *bis* dell’art 3 del dl 93/2013, così come modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119.

5

SINTESI dei contenuti della circolare

- Le Divisioni Anticrimine delle Questure assicurano un'adeguata e tempestiva conoscenza delle misure di prevenzione adottate dai Questori, compresi i provvedimenti di Ammonimento, mediante comunicazione al Servizio Centrale Anticrimine, come previsto da circolare del 5 giugno 2018 (N.225/D/2018-40829-U/II DIV, avente per oggetto “*Comunicazioni concernenti le misure di prevenzione personali e patrimoniali*”).
- Al fine di rilevare anche gli aspetti della “presa in carico” della persona ammonita, che denotano la misura monitoria dell’ammonimento:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

- le consuete comunicazioni sugli ammonimenti - inoltrate ai sensi della circolare del 5 giugno 2018 – vanno integrate con informazioni sulle procedure previste dal comma 5- bis dell'art 3 del dl 93/2013, così come modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119;
- la relazione semestrale delle Divisioni Anticrimine deve essere integrata - nella “Parte C - Fenomenologie delittuose riguardanti i minori, la violenza di genere e le vittime vulnerabili” - con i seguenti, ulteriori dati sui provvedimenti di Ammonimento:

C. 9 Elementi di informazione sui provvedimenti di Ammonimento adottati dal Questore

- a. attivazione di Protocolli di collaborazione per la "presa in carico" di persone ammonite;*
- b. numero di soggetti ammoniti;*
- c. numero di soggetti ammoniti invitati a contattare Centri specialistici;*
- d. numero di soggetti che si sono presentati presso gli stessi Centri;*
- e. numero di soggetti che hanno intrapreso un percorso trattamentale e che sono risultati recidivi (hanno reiterato condotte rientranti nella cd. violenza domestica o negli atti persecutori);*
- f. numero di soggetti che non hanno aderito all'invito e che sono risultati recidivi;*
- g. numero di soggetti ammoniti e recidivi nei cui confronti è stata proposta sorveglianza speciale di p.s.*

Il **3 novembre 2022** è stata emanata la circolare avente per oggetto “**Violenza di genere - Ammonimento ex art. 8 del dl 11/2009 ed ex art.3 dl 93/2013. Comunicazioni**”, allo scopo di rendere più efficace il sistema di prevenzione del ciclo della violenza, suggerendo nuove misure di intervento sulle attività connesse all’esercizio delle attribuzioni del Questore, al fine di anticipare la soglia della prevenzione e di evitare il reiterarsi di episodi di violenza anche dopo l’irrogazione della misura di prevenzione dell’ammonimento.

6

SINTESI dei contenuti della circolare

- È stato raccomandato di stipulare ulteriori protocolli di intervento e d’intesa con le Amministrazioni locali, le ASL, i Centri Antiviolenza e le Associazioni che si occupano della tutela delle donne, sulla scia di quelli già stipulati sul territorio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

- Laddove i protocolli siano già sottoscritti, al fine di monitorare il percorso seguito dal maltrattante, intensificare i periodici, previsti incontri e/o comunicazioni, per un riscontro sulla effettività ed efficacia del percorso trattamentale volontario.
- Per rendere più efficace la rete di tutela della vittima, comunicare l'avvenuta notifica dell'ammonimento, oltre che alla Direzione Centrale Anticrimine, anche alle Forze di polizia presenti sul territorio, competenti in relazione sia alla residenza del soggetto ammonito che della persona che si intende tutelare.
- Le Divisioni/Uffici Anticrimine, nei modi che si riterranno più opportuni in relazione al singolo caso, manterranno i contatti con la parte istante o con la vittima di violenza domestica anche successivamente all'irrogazione dell'ammonimento e a conclusione del previsto *iter* amministrativo, allo scopo di prevenire ogni forma di reiterazione dei comportamenti molesti.

L' **11 gennaio 2023** è stata emanata la circolare avente per oggetto “*Violenza di genere – Applicazione delle misure di prevenzione ed efficacia dei protocolli di collaborazione con i centri specialistici*”. Sono stati diffusi i dati basati sull’analisi di tipo “situazionale” delle segnalazioni provenienti dal territorio, effettuata dal Servizio Centrale Anticrimine, che fa rilevare i positivi risultati ottenuti, in termini di recidiva dei soggetti ammoniti, specie nei contesti territoriali in cui sono stati attivati protocolli di collaborazione con Centri specialistici (ad esempio, il Protocollo Zeus). È stata trasmessa una scheda sintetica sui protocolli attivi in Italia.

7

SINTESI dei contenuti della circolare

- Dall’esame degli episodi di “femminicidio” registrati nel 2022, cioè di quei casi in cui l’omicidio volontario di una donna sia apparso legato a fattori discriminatori basati sul genere, è emerso che: il 20% circa dei presunti autori era stato denunciato per maltrattamenti e/o lesioni nei confronti della vittima o di altre donne; in nessuno dei casi al presunto autore era stato irrogato un ammonimento o altra misura di prevenzione.
- Indicativi dell’efficacia deflattiva sul cd. “ciclo della violenza” i dati sulla misura dell’ammonimento del Questore, per i positivi risultati ottenuti in termini di recidiva dei soggetti ammoniti, specie nei contesti territoriali in cui siano stati attivati protocolli di collaborazione con Centri specialistici come, ad esempio, il Protocollo Zeus.
- In aumento, nel 2022, anche i protocolli volti a rafforzare l’efficacia dell’ammonimento (cd. Protocolli Zeus o comunque, localmente, denominati).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

- La percentuale di soggetti ammoniti che ha aderito al trattamento e che è, successivamente, risultata recidiva (denunciata per maltrattamenti in famiglia o atti persecutori) ha un andamento decrescente nel tempo.
- Per rendere ancora più efficace la misura dell'ammonimento, appare opportuno che, secondo le modalità valutate caso per caso dai Dirigenti delle Divisioni Anticrimine, vengano mantenuti i contatti con la parte istante o con la vittima, anche successivamente all'irrogazione dell'ammonimento e a conclusione del previsto iter amministrativo, allo scopo di prevenire la reiterazione di comportamenti persecutori o violenti.
- Valutare la possibilità, qualora non vi siano dei Centri nelle aree di rispettiva competenza, di avviare iniziative di collaborazione con strutture attive in province limitrofe, anche previe intese con i Questori interessati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

ALL.2

MODALITA' ATTUATIVE dei Protocolli di collaborazione con Centri specialistici per la presa in carico delle persone ammonite

Empatia: la notifica dell'ammonimento è un momento dove si cerca di capire insieme cosa "non funziona", entrando nel merito della situazione, spiegando all'interessato le conseguenze del proprio agire violento, offrendogli una "via" per riprendere il controllo.

Responsabilizzazione: non si sminuiscono né banalizzino gli episodi violenti, ma si cerca sin da subito di mettere in evidenza la pericolosità e la dannosità di ogni azione aggressiva o invasiva. La violenza e l'aggressione non sono mai "comprensibili" e non sono mai provocati dalla vittima e questo messaggio viene veicolato in modo molto chiaro.

Partecipazione: far comprendere come funziona il sistema della prevenzione, affinché l'ammonito non lo subisca, ma ne divenga parte, iniziando un percorso di recupero che interrompa il ciclo della violenza prima che questo lo conduca a conseguenze estreme.

Aiuto come offerta: gli strumenti del Protocollo Zeus sono un aiuto prezioso, totalmente gratuito; l'obiettivo è aiutare gli interessati a capire la causa dei propri errori e cercare di correggerli prima che l'aggressività degeneri in violenze sempre più pericolose.

Incontri di aggiornamento periodici (bimestrali/trimestrali)

In accordo tra le parti, gli incontri saranno volti alla discussione delle criticità emergenti e alla trattazione di eventuali proposte migliorative.

Segnalazione di mancata presentazione

I Centri si impegnano a segnalare alla Divisione Anticrimine della Questura i soggetti ammoniti che non si sono presentati.

Semplificazione "Contatto Partner"

La Questura si impegna a richiedere, in sede di notifica, alla persona offesa l'autorizzazione a comunicare il suo recapito al Centro, per essere successivamente contattata.

Nei casi nei quali si ravvisa una situazione potenzialmente pericolosa per la parte offesa, le parti si impegnano a confrontarsi sulle modalità migliori per l'emissione dell'ammonimento.